

Cassazione - Impugnabilit  ordinanze - provvedimenti dei giudici ordinari (Rv. 668590 - 01)

Ordinanza di inammissibilit  dell'appello ex artt. 348 bis e ter, c.p.c. - Ritenuta manifesta infondatezza del gravame - Decisione fondata anche su argomentazioni estranee alla pronuncia di primo grado - Ricorribilit  in cassazione - Regolamento di competenza - Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 26277 del 11/09/2023

L'ordinanza che dichiara l'inammissibilit  dell'appello ai sensi dell'art. 348-bis c.p.c. (nella formulazione previgente alle modifiche introdotte dal d.lgs. n. 149 del 2022) per la mancanza di una ragionevole probabilit  di essere accolto, fondata su argomentazioni estranee alla pronuncia di primo grado, non   impugnabile per cassazione n  con regolamento di competenza, perch  la possibilit  che la pronuncia di secondo grado possa basare il giudizio pronostico su ragioni diverse da quelle prese in considerazione dal giudice di primo grado   presupposta dall'art. 348-ter c.p.c., che regola diversamente i casi in cui, con riferimento al giudizio di fatto, tali ragioni siano o meno identiche.